

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PROGETTO DELLA CITTA' DI TORINO APPROVATO IN RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE “DESTEENAZIONE – DESIDERI IN AZIONE” (CUP FSE+ C11H25000560006, CUP FESR C15E25000030006)

Tra

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita Torino, Via Palazzo di Città 1, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo “Comune“

E

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro....., nel ruolo di **capofila** del Partenariato,

e, nel ruolo di **Partner**,

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

l'Ente (ragione sociale/denominazione) con sede legale in, Via, C.F. P. IVA, iscritto al R.U.N.T.S. (o altro registro) in data con il numero/ al Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino/altro registro.....

di seguito congiuntamente denominati anche “le Parti”

Premesso che

- il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 2027 ha tra le principali finalità quella di mettere in campo azioni rivolte ad attuare interventi di contrasto alla povertà minorile nell'ambito dell'iniziativa della Child Guarantee, in accordo con quanto stabilito per l'Italia in sede di Accordo di Partenariato. In quest'ambito assumono particolare rilievo gli interventi diretti ad affrontare il tema del supporto degli adolescenti in condizione di particolare vulnerabilità ed esclusione sociale;
- l'Avviso Pubblico “DesTEENazione- desideri in azione”, finanziato a valere sulle risorse FSE+ e FESR del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027 approvato con Decreto Direttoriale n. 69 del 21 marzo 2024 del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, sostiene la sperimentazione dei servizi integrati quali spazi multifunzionali nei quali ragazzi e ragazze vengono accompagnati in percorsi differenziati in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali sociali utili la loro crescita individuale, per promuovere la loro autonomia, la capacità di agire nei loro contesti di vita, nonché la partecipazione e l'inclusione sociale.

- il Comune di Torino in coerenza con le finalità dell'Avviso pubblico "*DesTEENazione - desideri in azione*" e con gli obiettivi strategici della Città in favore di adolescenti di età compresa tra gli 11 e 18 anni, di ragazzi/e tra i 18 e 21 anni e dei loro nuclei familiari ha presentato un progetto di candidatura, individuando lo spazio pubblico idoneo allo sviluppo della progettazione nelle Arcate del lato sinistro dei Murazzi del Po nn. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20;
- con decreto del Direttore Generale n. 30 del 04.03.2025, ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata dalla Città di Torino per un importo di € 3.455.726,78 comprensivo del finanziamento dei costi di coordinamento e dei costi indiretti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 01.04.2025, si è provveduto ad avviare una fase di coprogrammazione e, in esito a essa, con Deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xxxx si è dato avvio al percorso di co-progettazione realizzativa ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e del D.M. 72/2021 con gli Enti del Terzo Settore (ETS);
- in data XXXXX è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione tra la Città di Torino, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale e l'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario nella gestione delle attività a valere sull'Avviso pubblico *DesTEENazione - Desideri in azione*.

Atteso che

- Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 20.06.2025 Determinazione Dirigenziale n. 37131 del 20.06.2025, in esecuzione della deliberazione n. 365 del 20.06.2025, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di proposte progettuali in grado di sviluppare una progettazione integrata a valenza socio educativa e socio-culturale dedicata allo sviluppo di protagonismo, empowerment, partecipazione di adolescenti e giovani da sviluppare nello spazio compreso nelle Arcate del lato sinistro dei Murazzi del Po numero 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20. In particolare la progettazione è articolata in due sezioni strettamente interconnesse:
 - a) **la sezione 1** riguarda le Arcate lato sinistro dei Murazzi del Po n. 6-8-10-12 che, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale n. 397, sono messe a disposizione dalla Città senza oneri, per la realizzazione dello spazio multifunzionale di esperienza nell'ambito della progettazione *DesTEENazione - Desideri in azione*;
 - b) **la sezione 2** attiene alle Arcate n. 14-16-18-20 messe a disposizione con valutazione ai sensi dei criteri di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale n. 397 ai fini della definizione del canone, per la realizzazione di spazi a valenza socio-culturale e aggregativa.

Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 775 del 16/12/2024 , ed in particolare quanto indicato alla MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO, alla MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 2: GIOVANI e alla MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../2025 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di Enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro (associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti di natura privata non profit) per l'assegnazione di contributi per la

realizzazione del progetto nell'ambito dell'Avviso Pubblico “DesTEENazione- desideri in azione”;

- i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. del/.../2025 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata da è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stata quindi assunta come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue

Articolo 1- Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato “....” (Allegato 2) ammesso a contributo (Determinazione Dirigenziale n. del .../.../2025) come meglio dettagliato nel Documento Progettuale articolato nella sezione 1, relativa alle azioni a valenza socio-educativa da attuarsi nello spazio multifunzionale di esperienza nell'ambito della progettazione *DesTEENazione - Desideri in azione*” (arcate Murazzi del Po lato sinistro nn 6-8-10-12) e nella sezione 2 relativa ad attività a valenza socio-culturale e aggregativa (arcate Murazzi del PO lato sinistro nn 14-16-18-20).

Articolo 3 - Obbligazioni del beneficiario

L'Ente Capofila avrà come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi PN Inclusione 2021/2027 rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate. Inoltre ogni ETS dovrà fornire relazioni delle attività e registrazioni dei beneficiari delle attività secondo le indicazioni e le tempistiche previste dall'Autorità di gestione di riferimento.
- rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma ai sensi dell'art. 6
- partecipazione a tavoli tecnici, organismi collegiali istituiti in relazione alle attività di che trattasi, nonché ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

L'Ente è inoltre tenuto a

- a. nominare due coordinatori tecnici di cui uno per l'azione "Aggregazione e accompagnamento socioeducativo ed educativa di strada" e un altro per le "Azioni educative per la prevenzione dell'abbandono scolastico", "Accompagnamento adulti", "Accompagnamento psicologico ragazzi", "Tirocini di inclusione" e comunicarne i nominativi e i relativi riferimenti al RUP della Città via PEC entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b. adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Proposta Progettuale al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- c. assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità in solido con ogni Ente partner componente del Partenariato ai fini dell'effettiva esecuzione del Progetto;
- d. comunicare tempestivamente al RUP della Città eventuali variazioni dei componenti Partenariato (per recesso di uno degli Enti partner - cfr. art. 14 della presente Convenzione);
- e. farsi carico del coordinamento del progetto e del partenariato, in connessione con il coordinatore Strategico-Programmatico;
- f. svolgere il ruolo di referente unico nei confronti della Città per gli aspetti amministrativi, per la rendicontazione e per il monitoraggio/valutazione dei risultati del progetto, nonché per ogni altro adempimento necessario;
- g. provvedere alla ricezione ed al trasferimento della rispettiva quota di contributo ai partner di progetto;
- h. fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dalla Città e le tempistiche previste dal cronoprogramma dell'avviso Avviso Pubblico "DesTEENazione-

desideri in azione”di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n XXXXXXXX relativamente alla procedura citata in premessa;

- i. conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione;
- j. presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima, le domande di rimborso per le spese effettivamente sostenute relative alla realizzazione delle attività;
- k. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- l. garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- m. eseguire gli interventi gestionali con diligenza ed adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
- n. osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l’Ente si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un’adeguata sorveglianza sull’operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
- o. manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di propri inadempimenti e/o inadempimenti dell’ETS Partner dell’Aggregato di ETS in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall’INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;
- p. dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
- q. garantire l’adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
- r. garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria e il Servizio Promozione della Salute, Pari Opportunità e Politiche di Sussidiarietà;
- s. assicurare la partecipazione ai momenti di formazione, confronto e verifica eventualmente predisposti dalla Città;
- t. garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n....del .../.../2025.

L’Ente resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle

persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 3.000.000. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 4 – Durata della convenzione

La presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività progettuali, ha una durata di 10 (dieci) anni, rinnovabili per ulteriori 10 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Specificando che il finanziamento è pari a 36 mesi, conformemente ai piani finanziari validati.

Articolo 5 – Risorse messe a disposizione

Per la realizzazione delle attività, l'Ente mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) come individuate nel preventivo di budget conservato agli atti del Servizio (Allegato 2) e coerentemente agli operatori previsti dall'Avviso Pubblico “*DesTEENazione-desideri in azione*”;

I trasferimenti finanziari complessivi per la Sezione 1 sono € 3.323.217,98, comprensive del finanziamento dei costi di coordinamento e dei costi indiretti a carico della Città, interamente finanziati per € 2.905.917,98 da FSE+ e per € 417.300,00 da FESR. A seguito della Nota Ministeriale n.7219 del 3 giugno 2025, è in corso la rimodulazione del piano finanziario sulla base delle indicazioni ministeriali, per cui potrà essere riconosciuto alla Città un incremento di finanziamento per euro 119.044,352 a valere sulle risorse FSE+ fino a un valore totale indicativo presunto di Euro 3.442.262,332.

In funzione del progetto di recupero la Città metterà a disposizione ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle previste dalla Linea 7, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, anche in funzione della qualificazione progettuale.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6- Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Il personale dell'Ente del Terzo Settore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. I due coordinatori tecnici svolgono, nelle aree di competenza, funzioni di:

- coordinamento organizzativo del personale;
- programmazione, organizzazione e controllo delle attività;
- monitoraggio delle presenze e supporto alla risoluzione di problemi specifici;

- monitoraggio qualitativo e metodologico dei servizi;
- garanzia del raggiungimento degli obiettivi;
- documentazione e promozione delle attività dello spazio;
- gestione territoriale dei patti educativi dei patti di comunità.

In caso di eventuale necessità di sostituzione di uno o entrambi i coordinatori tecnici, l'Ente dovrà individuare uno o entrambi il/i nuovo/i coordinatori tecnici e comunicarne il/i nominativo/i e i riferimenti al RUP della Città via PEC.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'Ente è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente con operatori economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto nonché con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra l'Ente e detti soggetti.

Articolo 7 – Assicurazioni e Garanzia

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, l'Ente provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione. L'Ente è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:

Polizza n del rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, in ogni caso, per le attività oggetto della presente Convenzione; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

Articolo 8 – Erogazione trasferimenti per la realizzazione degli interventi

Come previsto dall'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale .../2025 il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 5, il contributo per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta Progettuale - Sezione 1 (Allegato 1).

Il contributo in conto capitale per il completo allestimento della struttura sarà trasferito in 2 tranches:

una prima tranche dell'80% all'avvio del progetto e una seconda tranche del 20% a saldo, richiedibile ad esaurimento dei fondi in conto capitale, salvo specifiche motivate esigenze da concordare in fase di progettazione.

Per la realizzazione del progetto gestionale saranno previste 4 tranche di trasferimenti finanziari:

- una prima tranche pari al 25% del trasferimento finanziario a titolo di anticipo
- una seconda tranche pari al 40% del trasferimento finanziario, ad avvenuta rendicontazione della prima tranche
- una terza tranche pari al 25% del trasferimento finanziario, ad avvenuta rendicontazione della seconda tranche
- una quarta tranche pari al 10% del trasferimento finanziario, a saldo dell'intero budget validato e relativo al progetto gestionale

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di totale/parziale non rispetto del cronoprogramma (ai sensi del punto 6.1 del presente articolo) e/o di omessa o incompleta rendicontazione; tale verifica verrà fatta in sede di validazione della tranche, in riferimento al relativo cronoprogramma e alle spese sostenute.

Il pagamento delle sopra indicate tranche, successive alla prima, e i saldi sono subordinati:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
- d) alla validazione della rendicontazione della spesa sostenuta, in esito alla verifica da parte degli uffici competenti della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il contributo verrà erogato, in favore dell'Ente Capofila, unico interlocutore della Città, in caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di totale/parziale non rispetto del cronoprogramma e/o di omessa o incompleta rendicontazione; tale verifica verrà fatta in sede di validazione della tranche, in riferimento al relativo cronoprogramma e alle spese sostenute.

Il pagamento delle sopraindicate tranche è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Articolo 9 – Co-finanziamento

Il partenariato beneficiario del sostegno dovrà dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 5% del finanziamento complessivo, al netto della quota di investimento integrativo messo a disposizione dalla Città, in ragione del target progettuale, della specificità dell'articolazione organizzativa prevista dal programma ministeriale, alla strategicità del nuovo polo per l'infrastrutturazione delle reti rivolte ai giovani della Città e alla sostenibilità nel medio lungo periodo. A titolo esemplificativo sono da intendersi risorse aggiuntive: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nella proposta Progettuale della Sezione 1

Il co-finanziamento è soggetto alle stesse regole di ammissibilità della spesa di cui al successivo art. 10.

Articolo 10 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari

Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, in coerenza con il cronoprogramma presentato e approvato.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l'ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Il Manuale Beneficiari PN Inclusione 2021/2027
- le indicazioni delle Autorità di Gestione di riferimento dei finanziamenti

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2021;
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

I progetti dovranno essere coerenti con i principi e gli obblighi specifici del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 tale coerenza dovrà essere autocertificata dagli enti.

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione dell'atto di concessione del finanziamento, fino a quando previsto dal progetto approvato.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in combinato disposto con l'articolo 16 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- e) i deprezzamenti e le passività;
- f) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- g) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

In generale, non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione e ancora oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che non potrà essere complessivamente inferiore al 10% del valore totale della proposta progettuale. La spesa a co-finanziamento non deve essere remunerata con altri finanziamenti erogati dal Comune di Torino a qualsiasi titolo. Nella proposta progettuale dovranno pertanto essere chiaramente identificabili le risorse aggiuntive (risorse umane, strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

Ai fini della rendicontazione, costituiscono un costo diretto ammissibile le spese di personale. Per spese di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

L'Ente si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari. Al riguardo, l'Ente si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

Inoltre l'Ente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che utilizzerà il seguente C/C dedicato, anche in via non esclusiva, avente i seguenti estremi identificativi:

IBAN Conto Corrente

Istituto Bancario, Agenzia, Indirizzo:

Intestatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale):

Eventuali Co-Intestatari e/o persone delegate ad operare sul suddetto CC:

.....

.....

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Città di Torino mediante PEC indirizzata al RUP della Città qualsiasi modifica futura relativa ai suddetti dati.

Articolo 11 – Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. In relazione alla realizzazione delle attività è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal progetto e il rispetto del cronoprogramma presentato.

Articolo 12 – Ispezioni e Controlli

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, la Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

L'Ente si impegna a fornire alla Città di Torino dati e informazioni utili per la promozione delle attività e la valutazione degli impatti generati.

Articolo 13 - Recesso dall'Aggregato

In caso di recesso dell'ETS Capofila mandatario, l'intero partenariato decade dal beneficio restando obbligato a restituire le quote parte di contributo per l'esecuzione delle azioni immateriali, non utilizzate fino al momento della decadenza. Gli ETS partner mandanti costituenti l'ATS/ATI potranno recedere dal partenariato per gravi e giustificati motivi formalizzando per iscritto tale decisione via PEC al Capofila che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale via PEC al RUP della Città, provvedendo ad assicurare le attività previste nel progetto, secondo gli impegni assunti. Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite.

Articolo 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Torino, l'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

L'Ente e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda <http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/piao/index.shtml>).

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, l'Ente effettua trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Accordo che andrà ad integrare la presente Convenzione (Allegato ...) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Torino quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: rpdp-privacy@comune.torino.it.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 16 – Inadempienze e penali

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso la Proposta Progettuale ammessa a contributo. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Realizzatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. L'Ente risulta oggetto di penalità quando:

- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- no delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, come risultanti dalla Proposta Progettuale ammessa a contributo: penale da min. € 100,00 a max € 1000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza;
- nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., è fatto obbligo restituire, entro 30 giorni dalla violazione, la quota parte non utilizzata del contributo ricevuto fino al momento della violazione stessa.

Inoltre, i diversi organismi di controllo europei e nazionali possono effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi. In relazione alle verifiche svolte da tutte le Autorità competenti, i destinatari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo e a mettere a disposizione le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente nella domanda di partecipazione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Articolo 17 – Revoca del contributo

L'Ente avrà come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi PN Inclusione 2021/2027 rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate. Inoltre ogni ETS dovrà fornire relazioni delle attività e registrazioni dei beneficiari delle attività secondo le indicazioni e le tempistiche previste dall'Autorità di gestione di riferimento.
- rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma ai sensi dell'art. 6
- partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità

civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;

- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che il trasferimento finanziario sia stato concesso in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, la Città di Torino revoca il finanziamento e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

Il trasferimento finanziario viene anche revocato se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso.

Il trasferimento finanziario sarà revocato parzialmente se a seguito della verifica finale venisse accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse approvate. In presenza di false dichiarazioni e/o di gravi inadempimenti, la Città di Torino si riserva anche il diritto di poter richiedere il pagamento della quota di fondo di garanzia erogata alla banca a titolo di escussione, nel caso di mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario.

Il procedimento di applicazione della revoca del finanziamento, totale o parziale, è comunicato all'Ente a cui sono concessi 10 (dieci) giorni per presentare le proprie osservazioni circa gli inadempimenti contestati. Se le motivazioni non sono considerate congrue a giustificare la condotta, l'Amministrazione procede con l'applicazione della revoca.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo alla Città a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: gioventu@cert.comune.torino.it

Articolo 18– Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

da parte Comune di Torino:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 180 giorni.

da parte dell'Ente:

- interruzione non motivata delle attività;
- quando l'Ente si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, ai sensi dell'art ... dell'Avviso i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione.

Articolo 19 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 20 – Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Articolo 21– Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico dell'Ente solo in caso d'uso.

Articolo 22–Allegati

La Proposta Progettuale (Allegato 1) con relativo cronoprogramma (Allegato 2) e scheda budget (Allegato 3).

Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- a. Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- b. Avviso pubblico e relativi allegati;
- c. Determina di conclusione del procedimento;
- d. Accordo per il Trattamento dei dati personali;
- e. Certificato di assicurazione polizza n:..... con decorrenza

Articolo 23 –Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'Ente, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

Per.....

NON COMPLARE